

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2066 del 02/05/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA VALMAR S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA NATTA N. 30/32. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2074 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA VALMAR S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA NATTA N. 30/32. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 11/2/2015 n. 260 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta VALMAR S.r.l. per l'attività di "carpenteria metallica" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con Provv. Unico del 16/5/2015 prot. n. 1408. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTE:

- l'istanza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con nota del 31.7.2017, con cui la Ditta VALMAR S.R.L. chiedeva la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al punto precedente;
- la documentazione integrativa dell'Azienda trasmessa dal SUAP del Comune di Pontenure con nota 17.10.2017 (prot. Arpae n. 13055 del 18.10.2017);
- il verbale della conferenza dei Servizi del 6.12.2017 durante la quale era evidenziato che quanto prodotto non dava piena soddisfazione a quanto richiesto;
- le integrazioni pervenute tramite nota del SUAP n. 1354 del 14.2.2018 (prot. Arpae n. 2394 del 15.2.2018);

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata avanzata dalla Ditta in parola per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica dello stabilimento;
- autorizzazione allo scarico, ex all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., di acque reflue industriali in pubblica fognatura rispetto al quale viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche rispetto l'AUA rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con atto del 16/03/2015, prot. n° 1408;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 rispetto alla quale viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota 29.7.2017 prot. 6352 con cui il Comune di Pontenure esprimeva parere favorevole alle modifiche sostanziali dell'AUA relativamente alle emissioni in atmosfera e dichiarava la conformità dell'inse-diamento agli strumenti urbanistici vigenti;

- nota acquisita al prot. n. 15379 del 6.12.2017 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole secondo determinate prescrizioni, tra cui si evidenziano le seguenti:
 - la portata di ciascuna postazione di saldatura sia pari a 1700 Nm³/h, tenuto conto già delle perdite di carico;
 - per la parete aspirante di molatura la portata dovrà garantire una velocità di cattura minima di 2,5 m/s;
 - la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

PRESO ATTO che:

- la richiesta di modifica sostanziale consiste:
 - nell'impiego esclusivo dell'impianto di aspirazione generante l'emissione E1 per la saldatura per la quale viene previsto l'impiego di 12.000 kg/anno di filo di saldatura ed una durata giornaliera di 8 h/g;
 - nell'installazione di una idropulitrice a gasolio per il lavaggio dei pezzi (emissione denominata E6) per un consumo di combustibile annuo di circa 330 l;
 - nella presenza di torni e frese comportanti l'impiego di 600 l/anno di lubrorefrigeranti e nella presenza di lavorazioni a secco (3 seghetti a nastro, 1 fresa a mensola, 2 frese manuali, 2 torni manuali); dette lavorazioni generano emissioni diffuse;
- dal confronto con la situazione autorizzata emerge l'incremento dei consumi di gas per le lavorazioni nonché l'aumento dei giorni annui di funzionamento degli impianti da 220 a 240 gg/anno;
- l'impianto di aspirazione generante l'emissione E1 è a presidio di 11 postazioni di saldatura ha una portata massima di progetto pari a 21300 Nm³/h, ma reale di 13200 Nm³/h, che consente di rispettare quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica con la nota sopra citata in quanto il numero massimo di postazioni che potrà andare contemporaneamente è di 6/7 con una portata di ciascuna postazione pari a 1700 Nm³/h;
- dalle integrazioni acquisite al prot. n. 2394 del 15.2.2018 emerge che non è più prevista l'effettuazione delle operazioni di molatura, a presidio delle quali era inizialmente stata prevista l'emissione E2; tale attività sarà svolta presso terzi;
- non sono più previste nello stabilimento operazioni di verniciatura;
- risultano presenti due impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio pezzi vengono trattate mediante un sistema costituito da un deoleatore/dissabbiatore con filtro a coalescenza;
- lo scarico, classificato come scarico di acque reflue industriali, in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche;
- il pozzetto di campionamento fiscale è quello indicato nella tavola n° 3 del 03/01/2018;
- lo scarico costituito dalle acque pluviali e dalle acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito ad area di transito recapita nel Rio Fontana. Tale scarico non è soggetto ad autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 16/4/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta VALMAR S.R.L., per l'attività di "carpenteria metallica" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa e nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VALMAR S.R.L.** (C. FISC. 01171770330), per l'attività di "carpenteria metallica" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pontenure (PC), via Natta n° 30/32 (che è anche sede legale) in conseguenza di modifica sostanziale della situazione emissiva dello stabilimento. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 SALDATURA

Portata massima	13200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E3 TAGLIO AL PLASMA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E6 IDROPULTRICE

Portata massima	100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E6 il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione nel caso in cui l'impianto termico sia mantenuto in perfetta efficienza;
- b) il gasolio previsto per l'impianto generante l'emissione E6 deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- d) deve essere adottato ogni accorgimento possibile al fine di evitare la diluizione delle emissioni qualora non vi fosse contemporaneità delle postazioni presidiate dalle aspirazioni per le quali l'impianto di aspirazione generante l'emissione E1 è stato progettato;
- e) i camini di emissione E1 ed E3 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) deve essere adottata ogni misura al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- i) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1 ed E3 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- j) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bolate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati è fissato a **cinque mesi** dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
- l) il termine ultimo di messa a regime degli impianti nuovi o modificati è fissato a **sei mesi** dalla data dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
- m) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E1 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime

degli stessi;

n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i; tali limiti devono essere rispettati nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa);

4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) il sistema di trattamento deve essere sempre tenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;

e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di trattamento; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

f) con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso sistema di trattamento, la ditta VALMAR SRL dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Pontenure, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Pontenure, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione chimico-fisico o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Pontenure sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità

- sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.